



Einaudi-Paradise
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Al personale docente

Al personale A.T.A.

Ai genitori degli studenti

Al Direttore SGA

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006-2009 ad oggi vigente nel comparto scuola;

CONSIDERATO l'art. 25 del D.lgs. n. 165/01;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022);

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di propria competenza e vigilanza sulla loro applicazione;

RITENUTO, in via assolutamente preliminare, di dovere impartire e chiarire alcune misure logistiche tese a bloccare il verificarsi o la possibilità del verificarsi di eventi nocivi nei confronti degli alunni, derivati da negligenze sulla vigilanza.

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica

Le misure organizzative adottate concernono in particolare la vigilanza degli alunni:

➤ durante lo svolgimento delle attività didattiche;

- durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
- durante uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione.
- in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
- dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
- nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- durante l’intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto scuola – palestra e viceversa e durante l’uso dei laboratori
- durante i cambi di turno tra docenti
- “infortuni di alunni” – adempimenti

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il personale docente deve essere presente in classe, o dove si trova il punto di raccolta del gruppo classe, puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della colpa in vigilando, il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora.

I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni: ore 07:55 per la scuola Secondaria di primo grado, ore 07:55 per la scuola Primaria, nel punto raccolta del gruppo classe.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per validi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

L'insegnante è obbligato a indicare sul registro di classe le eventuali assenze, ogni e tutte le tipologie di ritardi e le uscite anticipate dei propri alunni, le loro giustificazioni per le assenze eventualmente avvenute nei giorni precedenti (insegnanti della prima ora e comunque, nell'arco della giornata, a cascata, con responsabilità per tutti i docenti per la mancata vigilanza alla discontinuità della presenza a scuola).

I docenti hanno l'impegno vincolante di segnalare velocemente al DS o al Docente delegato (funzione strumentale dispersione scolastica, responsabile di plesso, collaboratore del dirigente scolastico) potenziali frequenze irregolari o assenze estese degli alunni della propria classe. Vendo cura, naturalmente, di annotare tale comunicazione.

Si raccomanda fortemente l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione. La mascherina va indossata sia in condizioni dinamiche che statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro. L'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DALL'AULA ALL' USCITA DALL'EDIFICIO

L'entrata degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo autorizzazione della Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio e alla fine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata o all'uscita degli stessi dalle proprie aule.

I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tenuto conto dello scaglionamento dell'orario delle entrate, al fine di evitare assembramenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. L'ingresso nella

scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Durante gli intervalli che si svolgeranno all'interno delle aule, i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. In via generale i docenti compresenti nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità; i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano al docente della terza ora. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti. Durante gli intervalli, **la pausa ricreativa si terrà esclusivamente all'interno dell'aula**, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc.); gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: ☐ la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; ☐ devono essere prontamente sensibilizzati tutti gli alunni circa i pericoli connessi ad atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. Dal punto di vista della responsabilità, poiché le finestre dovranno restare aperte per consentire il ricambio dell'aria, nel caso di indifferibile e momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque assicurarsi che la vigilanza venga garantita dal personale collaboratore scolastico o da altro docente. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Vicepresidenza/Presidenza.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi, o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana, del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza. Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non su autorizzazione del Collaboratore vicario o del responsabile di plesso. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe, annotando l'identità del genitore o del suo delegato responsabile del ritiro, la motivazione sintetica. In caso di uscita anticipata il genitore o la persona da lui delegata al ritiro, **attenderà nell'atrio, se munita di green pass, altrimenti all'esterno** del plesso scolastico, che il collaboratore si rechi in classe per avvisare il docente della sua presenza. In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali dove si svolge attività didattica o nell'aula durante l'orario di lezione. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà gli estremi dell'autorizzazione all'uscita anticipata continuativa sul registro, allegandone copia.

3) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA posto che i collaboratori scolastici hanno mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ogni piano sono tenuti a supportare i docenti, vigilando sulle aule interessate al cambio al fine di garantire una continua vigilanza sugli alunni. I docenti si sposteranno nelle varie aule rapidamente al fine di non far gravare sul personale non docente la sorveglianza di più classi ai piani. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e in caso di ritardo o di assenza dei docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso ai responsabili di plesso e/o ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi più vicine devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino all'arrivo della sostituzione. Il docente che inizia il servizio durante la mattinata è tenuto ad arrivare 5 minuti prima, il docente che termina il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula ordinatamente e li accompagneranno fino all'uscita. Si sottolinea che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di altre classi, quando richiesto dall'osservanza delle regole scolastiche e da motivi di sicurezza dovuti a comportamenti non consoni.

5) VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

La ricreazione si effettua in classe e gli alunni potranno uscire solo per accedere ai servizi, due alla volta (un maschio e una femmina). I docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

7) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze nei servizi intervenendo in caso di comportamenti non corretti. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, **con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.**

8) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Gli alunni con gesso, stampelle ecc. devono entrare ed uscire dalle lezioni 5 minuti dopo gli altri alunni, coadiuvati da un collaboratore scolastico. All’entrata il genitore accompagnatore attenderà l’entrata degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell’ingresso, poi consegnerà l’alunno/a alla collaboratrice scolastica che l’accompagnerà in classe.

9) VIGILANZA NELLE ENTRATE POSTICIPATE E NELLE USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato e sono ammessi alla frequenza delle lezioni saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere registrata per iscritto. È consentita l’uscita anticipata solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente Scolastica, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. In caso di allontanamento dalla scuola per malore e/o febbre si seguiranno le procedure antiCovid previste dal Protocollo della scuola.

10) VIGILANZA NELL’USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dalla normativa a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a: – vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; – informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori; – informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; – vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; – controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola. In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

11) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. L'insegnante di sostegno vigilerà e consegnerà all’accompagnatore

dello scuolabus gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio, oppure li accompagnerà al cancello, se prelevati dai genitori. All'uscita gli alunni devono essere prelevati nei pressi del cancello (ove sono accompagnati disposti in fila dai docenti dell'ultima ora secondo l'ordine di uscita delle classi) dai genitori o dai loro delegati, ovvero, in caso di fruizione del trasporto comunale, essere accompagnati alla fermata dello scuolabus dal personale comunale responsabile. In quest'ultimo caso il genitore dovrà informare la scuola della propria volontà di avvalersi del servizio di trasporto comunale, sollevando l'istituzione scolastica medesima da ogni responsabilità non ricadente nella propria sfera di competenza. I genitori degli alunni, impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto e presso la segreteria scolastica. L'insegnante o il collaboratore scolastico verificherà l'identità del delegato al ritiro attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, anche mediante la corrispondenza con la carta d'identità, qualora necessario. Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è obbligato in tal caso a sospendere l'attività di pulizia dei locali, per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga prelevato dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

12) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

1. Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola e le entrate/uscite dedicate per lo scaglionamento.
2. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati, essi sono tenuti ad accompagnare i figli fino all'entrata della scuola;
3. I genitori possono incontrare i docenti e la Dirigente Scolastica solo previo appuntamento e solo in caso di effettiva necessità. L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

α l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.

Il collaboratore dovrà rilevare la validità del green pass, la temperatura e registrare i visitatori. α il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza coloro i quali abbiano un appuntamento.

13) DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi

qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI

I collaboratori scolastici devono:

- Vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e munite di green pass.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Referente di Plesso, al DS e al DSGA. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- Rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni soprattutto durante l'intervallo
- Controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- Controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- Segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

“INFORTUNI DI ALUNNI” – ADEMPIMENTI.

Elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio

In caso di infortunio, sono elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio:

- Nominativo (cioè cognome e nome) del denunciante o dei denunciati l'infortunio o incidente o danneggiamento.
- Scuola e/o plesso presso il quale si è verificato l'evento (specificando il "locale").
- Data e ora dell'evento.
- Nominativo di colui o coloro tenuti alla vigilanza (se diversi dal denunciante).
- Nominativo di eventuali testimoni.
- Descrizione particolareggiata dell'accaduto.
- Indicazione dei primi soccorsi prestati.
- Indicazione del familiare dell'alunno contattato, indicando (qualora l'alunno non sia stato accompagnato al pronto soccorso con ambulanza).
- Le azioni che la famiglia intende intraprendere (accompagnamento personale al pronto soccorso o accertamento presso un medico o altro).
- Firma del denunciante o dei denunciati (da porre al fondo della denuncia). Si ricorda di compilare la denuncia con scrittura "comprensibile".
- In caso di qualsiasi dubbio riguardo la compilazione della denuncia di infortunio, si invita a rivolgersi all'ufficio di segreteria.

La pubblicazione della presente Direttiva nel sito web equivale a notifica formale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rita Di Maggio